

Condizioni Internazionali di Vendita della Naue GmbH & Co. KG

§ 1 Ambito di applicazione delle presenti Condizioni Internazionali di Vendita

1. Le disposizioni delle presenti Condizioni Internazionali di Vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di compravendita conclusi a far data dal 1 luglio 2024. Le condizioni contrattuali dell'acquirente, che siano ostative alle presenti, o che si discostino dalle presenti Condizioni Internazionali di Vendita o dalle disposizioni di legge, non troveranno alcuna applicazione, nemmeno in caso la Società non le escluda espressamente o fornisca o accetti delle prestazioni.
2. Le presenti Condizioni Internazionali di Vendita non trovano applicazione nel caso in cui la merce venga acquistata per uso personale, familiare o casalingo e la Società, precedentemente o contemporaneamente alla conclusione del contratto, sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, del fatto che la merce veniva acquistata a tale fine. L'acquirente dichiara, a tal riguardo, che la merce non viene acquistata né per uso personale, né familiare o casalingo.

§ 2 Conclusione del Contratto di Compravendita

1. Ai fini della conclusione di un contratto di compravendita è necessario un ordine scritto dell'acquirente.
2. L'ordine dell'acquirente potrà essere confermato con una nostra accettazione dell'ordine (di seguito "Conferma d'ordine") entro quattordici (14) giorni di calendario dalla ricezione dello stesso.

§ 3 Diritto Applicabile

1. Il contratto di compravendita è soggetto alla "United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" (di seguito "CISG", "Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni"), nella sua versione redatta in inglese del 11.04.1980 e in via sussidiaria al diritto delle obbligazioni svizzero, per le parti di disciplina non regolate nella CISG. La CISG si applica anche agli accordi sulle competenze giurisdizionali e arbitrali.
2. In caso di utilizzo di clausole commerciali, si applicheranno gli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Internazionali di Vendita.

§ 4 Requisiti per la Merce; Diritti dei Terzi

1. La merce da consegnare deve rispettare i requisiti qualitativi e le specifiche indicate nella Conferma d'ordine, nonché quelli di cui alle schede tecniche dei vari articoli. Nel caso in cui nella Conferma d'ordine e nelle schede tecniche non siano indicate specifiche o requisiti di qualità, la merce dovrà ritenersi conforme al contratto quando si presti agli scopi che sono abituali in Germania e sia adatta agli scopi per i quali una merce dello stesso tipo viene normalmente utilizzata in Germania. Salvo diverso accordo esplicito, la merce non deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti al di fuori della Germania. L'acquirente è tenuto ad osservare precisamente le istruzioni per la posa create dalla Società per ogni prodotto, poiché la qualità della merce può variare in caso di utilizzo e/o posa impropri.
2. Nel caso in cui l'acquirente intendesse esporre i prodotti a condizioni inusuali o che possano comportare un rischio particolare per la sicurezza o la salute delle persone o dell'ambiente, l'acquirente dovrà informare la Società di ciò per iscritto prima della conclusione del contratto.

3. I diritti e le rivendicazioni dei terzi (in particolare i diritti e le rivendicazioni basati su questioni di proprietà anche intellettuale) rendono la merce gravata da diritti di terzi, solo se le rivendicazioni e/o i diritti sono azionabili e registrati in Germania e possono impedire l'utilizzo dei prodotti in Germania.

§ 5 Obbligo di consegna; Trasferimento del Rischio

1. La Società non è tenuta a consegnare la merce indicata nella Conferma d'ordine. La merce viene consegnata imballata, a meno che non sia consuetudine commerciale presso la Società consegnare il prodotto in questione senza imballaggio.
2. A meno che non vengano concordate altre modalità di consegna o clausole Incoterms, la consegna viene effettuata con le modalità previste dalla clausola FCA ("Free Carrier") Gewerbestr. 2, 32339 Espelkamp/Germania o FCA Markneukirchner Strasse 2-4, 08626 Adorf/Germania degli Incoterms 2020, a seconda del luogo di produzione.
3. Il rispetto della data o del termine di consegna indicati nella Conferma d'ordine non costituisce un obbligo contrattuale essenziale ed il mancato rispetto della data o del termine di consegna non costituisce un inadempimento grave del contratto. Nel caso in cui venga concordato un termine di consegna, la Società si riserva il diritto di determinare l'esatto momento della consegna, entro tale termine.
4. Le date e i termini di consegna dipendono dal fatto che l'acquirente abbia adempiuto tempestivamente a tutti i suoi doveri. In particolare, l'acquirente dovrà approntare e/o autorizzare le necessarie autorizzazioni, disegni etc. ed effettuare tutti i pagamenti concordati in modo tempestivo.
5. La Società avrà il diritto di effettuare consegne parziali e di fatturarle separatamente.
6. Il rischio viene trasferito con la consegna come previsto dalle disposizioni Incoterms concordate. Nel caso in cui l'acquirente non dovesse ritirare la merce, il rischio verrà trasferito nel momento in cui l'acquirente abbia violato il proprio dovere di ricezione della merce.
7. Oltre alle prerogative spettanti per legge alla Società, a questa è attribuito il diritto di sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali se vi sono ragionevoli indizi che l'acquirente non adempirà alle sue obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, in particolare che non sarà in grado di pagare tempestivamente il prezzo di acquisto concordato.

§ 6 Bolla di consegna, Fattura, altri Documenti

1. La Società fornirà all'acquirente una bolla di consegna che corrisponde al suo standard abituale.
2. Indipendentemente dalla clausola Incoterms applicata, la Società non sarà tenuta ad occuparsi dell'autorizzazione all'esportazione. A condizione che l'acquirente fornisca tutte le informazioni necessarie, la Società, tuttavia, richiederà le licenze per l'export ed espletterà tutte le necessarie formalità doganali, restando sia il rischio che i costi a carico dell'acquirente.
3. La Società è tenuta esclusivamente a fornire all'acquirente i documenti esplicitamente menzionati della Conferma d'ordine.

§ 7 Obbligo di Pagamento del Prezzo d'Acquisto

1. L'acquirente è tenuto a versare sul conto corrente della Società il prezzo d'acquisto concordato. Il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento è 32339 Espelkamp/Germania. Le spese bancarie che sorgano fuori dalla Germania sono a carico dell'acquirente. Il pagamento deve essere effettuato senza trattenute e sarà dovuto alla data indicata nella Conferma dell'ordine o entro il termine ivi indicato, da calcolarsi a partire dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui nella Conferma d'ordine non fossero indicati né una data né un termine di consegna, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni di calendario a partire dalla data di emissione della fattura. Il collaudo della merce da parte dell'acquirente non è una condizione per l'esigibilità del pagamento del prezzo d'acquisto.
2. I prezzi concordati sono da intendersi IVA esclusa (che verrà applicata al tasso in vigore il giorno della consegna).
3. L'acquirente ha titolo per far valere un diritto di ritenzione o per sospendere le sue prestazioni esclusiva- mente se la contropreteza dell'acquirente è stata riconosciuta dalla Società, è incontestata o è stata giudizialmente stabilita.
4. L'acquirente ha il diritto di compensazione solo se la contropreteza dell'acquirente è stata riconosciuta dalla Società, è incontestata o è stata giudizialmente stabilita.
5. Nel caso in cui l'acquirente dovesse essere in mora con il pagamento del prezzo di acquisto, questo sarà tenuto a versare alla Società gli interessi di mora pari a 9 (nove) punti percentuali oltre il tasso base della Banca Federale Tedesca per la durata del ritardo.

§ 8 Merce non conforme al contratto; Merce in mancanza di titolo

1. La merce non è conforme al contratto, se al momento del trasferimento del rischio si discosti considerevolmente dai requisiti del § 4 par. 1 e 2.
2. La merce è gravata da diritti di terzi, se al momento del trasferimento del rischio si discosti chiaramente dai requisiti del § 4 par. 3.

§ 9 Obbligo di verifica e di denuncia dei difetti

1. Senza che ciò implichi una limitazione delle disposizioni di legge, l'acquirente deve esaminare in modo approfondito le merci per quanto riguarda gli scostamenti di tipo, quantità, qualità e imballaggio. Se ciò è necessario per effettuare un esame corretto, l'acquirente deve effettuare la verifica con l'aiuto di terzi.
2. La non conformità al contratto deve essere notificata entro dieci (10) giorni di calendario. In caso di non conformità evidenti, il termine di notifica decorrerà dal momento della consegna della merce, in tutti gli altri casi da quando l'acquirente ha accertato o avrebbe dovuto accertare la non conformità. La notifica del difetto di conformità deve essere fatta per iscritto e il difetto di conformità deve essere nominato e circo- scritto in modo da poter adottare misure correttive.
3. Salvo sia stato diversamente pattuito nelle presenti condizioni e in caso la merce sia gravata da diritti di terzi, si applicano le disposizioni di legge.

§ 10 Termine di decadenza

Le rivendicazioni dell'acquirente legate alla consegna di merce non conforme al contratto o gravata da diritti di terzi decadono nel termine di un (1) anno dalla consegna del prodotto. Restano tuttavia impregiudicate le pretese fondate su una violazione contrattuale in malafede, dolosa, o per colpa grave, nonché le rivendicazioni fondate su lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.

§ 11 Rimedi giuridici in caso di merce non conforme al contratto o gravata da diritti di terzi; Limitazione di responsabilità

1. In caso di consegna di merce non conforme ai termini del contratto, l'acquirente può richiedere solo una fornitura supplementare, l'eliminazione dei difetti, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto in conformità con le disposizioni di legge.
2. Nel caso in cui i costi sostenuti dalla Società per l'adempimento dei diritti di garanzia vengano aumentati dal fatto che l'acquirente abbia portato la merce in un luogo che non è indicato nella Conferma d'ordine o – se nella Conferma d'ordine non è indicato alcun luogo - che non corrisponde alla sede legale dell'acquirente, tali costi saranno a carico dell'acquirente.
3. La fornitura supplementare e l'eliminazione dei difetti non comportano un'estensione o un rinnovo dei termini di decadenza.
4. In caso di consegna di merce non conforme ai termini del contratto o gravata da diritti di terzi, o in caso di altra violazione contrattuale risultante dal contratto di compravendita o dal rapporto commerciale con l'acquirente, l'acquirente potrà richiedere un risarcimento esclusivamente secondo quanto previsto qui di seguito, essendo escluso il ricorso ad altre basi giuridiche (in particolare extra-contrattuali):
 - a. La Società non sarà responsabile del comportamento di fornitori o subappaltatori. Inoltre, la Società non sarà responsabile per danni, nella misura in cui l'acquirente vi abbia contribuito.
 - b. La prova che gli amministratori, i dipendenti o gli altri collaboratori della Società abbiano violato con dolo o colpa gli obblighi che loro incombono nei confronti dell'acquirente dovrà essere fornita dall'acquirente.
 - c. In caso la Società sia ritenuta responsabile, la responsabilità per ritardata o mancata consegna è limitata allo 0,5% per ogni settimana intera, e in ogni caso a non più del 5% del prezzo netto di acquisto della merce recapitata in ritardo o non consegnata e, in caso di responsabilità per la consegna di merce non conforme al contratto e/o gravata da diritti di terzi, al prezzo netto di acquisto della merce interessata.
 - d. In deroga al § 11 par. 4 lett. c) la Società non risponderà per lucro cessante, perdita di produzione e mancato utilizzo.
 - e. Le limitazioni di cui al precedente § 11 par. 4 non si applicano
 - in caso di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,
 - se la Società ha negoziato in malafede, in modo doloso o con colpa grave,
 - in caso la Società risponda in base a norme inderogabili sulla responsabilità da prodotto, e
 - con riferimento alle responsabilità che ai sensi di legge non possano essere escluse o limitate.
5. Salvo sia stato diversamente pattuito nelle presenti condizioni e in caso di vizi di titolarità, si applicano le disposizioni di legge. È escluso il ricorso a qualunque voce di danno con-corrente, in particolare di natura extracontrattuale. È altresì esclusa qualsiasi azione per

violazione degli obblighi contrattuali della Società rivolta personalmente nei confronti degli organi, dipendenti, collaboratori o rappresentanti della stessa.

§ 12 Diritto a Documenti etc.

La Società si riserva tutti i diritti di proprietà industriale su tutti i documenti, immagini, disegni ecc. (collettivamente denominati "Documenti") creati dalla Società in relazione all'adempimento dei suoi obblighi derivanti dal contratto di compravendita. Tali documenti appartengono esclusivamente alla Società.

§ 13 Ulteriori Disposizioni

1. La Società mantiene la proprietà della merce consegnata fino al saldo di tutti i crediti detenuti nei confronti dell'acquirente.
2. La Società non è tenuta a fornire servizi che non sono menzionati nella Conferma d'ordine o nelle presenti Condizioni Internazionali di Vendita.
3. Siamo autorizzati a recedere dal Contratto di Compravendita se la sua esecuzione è o diventa proibita dalla legge. L'acquirente non avrà diritto ad alcuna richiesta di risarcimento danni o rimborso spese nei nostri confronti a seguito del recesso, eccetto nel caso in cui noi siamo responsabili delle circostanze che ci hanno autorizzato a recedere dal contratto.
4. Non vi sono accordi sussidiari al contratto di compravendita.
5. Qualsiasi modifica ad un contratto di compravendita concluso richiede la conferma scritta della Società – conferita con la firma di un soggetto legittimato – per essere efficace.
6. L'acquirente non ha il diritto di trasferire ad un'altra persona i suoi diritti e obblighi nei confronti della Società.
7. Il luogo di adempimento per la consegna deriva dalla clausola Incoterms concordata, il luogo di adempimento per il pagamento deriva dal § 7 par. 1. Il luogo di adempimento per tutte le altre obbligazioni – anche se viene concordata un'altra clausola Incoterms – è Espelkamp/Germania. Ciò vale anche per la fornitura supplementare, l'eliminazione dei difetti e la liberazione dagli obblighi contrattuali in caso di risoluzione del contratto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento danni ai sensi delle presenti Condizioni Internazionali di Vendita.
8. Tutte le comunicazioni, spiegazioni, informative etc. (di seguito denominate "Comunicazioni") devono essere effettuate esclusivamente in tedesco o in inglese. Le notifiche a mezzo fax o e-mail soddisfano il requisito di forma scritta. La sottoscrizione non è necessaria per la conformità alla forma scritta, a meno che le presenti Condizioni Internazionali di Vendita non richiedano espressamente una sottoscrizione.

§ 14 Accordo sull'arbitrato e sulla giurisdizione

1. Tutte le controversie derivanti da o in relazione al contratto di compravendita e alle presenti Condizioni Internazionali di Vendita, incluse le controversie contrattuali, extracontrattuali e procedure di insolvenza e le controversie relative alla validità, invalidità, violazione o risoluzione del contratto di compravendita e quelle derivanti dal rapporto commerciale tra l'acquirente e la Società, saranno definitivamente decise mediante arbitrato ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (ICC) da uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. La sede dell'arbitrato è Zurigo/Svizzera, la lingua è il tedesco.

2. Tuttavia, anziché adire un tribunale arbitrale ai sensi del § 14 par. 1, la Società è autorizzata ad agire anche presso il tribunale statale competente per Espelkamp/Germania e/o presso la sede legale dell'acquirente.

§ 15 Clausola di riserva

Qualora le disposizioni delle presenti Condizioni Internazionali di Vendita siano o diventino in tutto o in parte invalide, le restanti disposizioni rimarranno valide. La Società e l'acquirente sono tenuti a sostituire le disposizioni inefficaci con nuove disposizioni, che rispecchieranno per quanto legalmente possibile il contenuto economico delle disposizioni contenute nelle disposizioni inefficaci.

Espelkamp/Germania, luglio 2024